

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione):	
LIZZADRI e SANSONE: Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi. (61)	651
PRESIDENTE	651, 652, 653
TURNATURI, <i>Relatore</i>	652
FALETRA	653
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1242)	653
PRESIDENTE	653, 654
TURNATURI, <i>Relatore</i>	653
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	654
Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1241)	654
PRESIDENTE	654, 655, 657, 658
GEREMIA, <i>Relatore</i>	654
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	654
	658, 659
PIERACCINI	655
NICOLETTO	656
ASSENNATO	657
WALTER	657
GHISLANDI	658, 659

	PAG
Disegno di legge (Discussione):	
Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1250)	660
PRESIDENTE	660, 662, 665, 666, 667, 668
SELVAGGI, <i>Relatore</i>	660, 665, 667
DEL FANTE	662, 665
FODERARO	662, 667
PIERACCINI	664, 665, 667
ROSINI	665
ASSENNATO	665
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	665
	666, 668
ANGIOY	666
COGGIOLA	668

La seduta comincia alle 9,20.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio dagli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi (61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi.

Era stato richiesto il parere della V Commissione (Difesa). Poiché i termini di tempo fissati dal regolamento sono trascorsi senza

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

invio di parere, si intende che quella Commissione vi abbia rinunciato.

Ricordo che questo provvedimento fu già all'ordine del giorno della Commissione nella seduta del 24 novembre 1954, nella quale fu deciso il rinvio della discussione.

L'onorevole Turnaturi, relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Questa proposta di legge Lizzadri e Sansone prevede il riconoscimento, come servizio permanente effettivo, del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi.

L'iniziativa, in sostanza, tende a riparare alla sperequazione verificatasi in conseguenza della emanazione della legge 9 febbraio 1952, n. 60, che, elevando di due anni il limite di età per gli ufficiali della Guardia di finanza con effetto dal 1° gennaio 1950, impedì che beneficiassero dell'aumento coloro che a tale data erano stati già collocati nella riserva in base ai limiti di età precedentemente stabiliti.

Su tale proposta il Ministero della difesa ha espresso il proprio avviso contrario rilevando che, essendosi avuti, dopo la cessazione dell'ultimo conflitto, per le varie armi e servizi dell'esercito, casi numerosi di ufficiali e sottufficiali trattenuti, per i quali il periodo di trattenimento in servizio non si è potuto valutare in pensione, date le vigenti restrittive disposizioni in materia, l'applicazione di tale norma soltanto agli ufficiali della Guardia di finanza non appare equa.

Tuttavia, considerato il fine riparatore di tale proposta di legge, parrebbe opportuno quanto meno (e il relatore è di tale avviso) estendere anche agli ufficiali della Guardia di finanza le provvidenze adottate in favore di alcune categorie di ufficiali dell'esercito con la legge 27 dicembre 1953, n. 998. Con detto provvedimento, infatti, si è presa in considerazione la posizione degli ufficiali dell'esercito che, pur non avendo superato alla data dalla sua entrata in vigore i nuovi e più elevati limiti di età per essi previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, non hanno potuto giovarsene per essere stati colpiti in precedenza dai vecchi limiti.

E si concede loro la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni che sarebbero ad essi spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età e, eventualmente, nel caso di promozione nella riserva, con anzianità anteriore al detto raggiungi-

mento, sulla base degli assegni che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Pertanto, l'estensione di questo provvedimento anche agli ufficiali della Guardia di finanza sanerebbe situazioni anomale determinate dalla retrodatazione al 1° gennaio 1950 della citata legge n. 60 del 1952 ed eviterebbe, nel contempo, l'emanazione di norme come quelle proposte dal presente provvedimento, che nell'intento di ovviare ad alcune sperequazioni tra gli ufficiali della Guardia di finanza, ne creerebbe di più gravi tra il personale militare delle altre forze armate.

In conseguenza di ciò il vostro relatore vi propone la seguente formulazione della proposta in esame:

ART. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozione nella ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, nel grado rivestito all'atto del collocamento nell'ausiliaria o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

La maggiore spesa annua di complessive lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione delle presente legge, valutata in lire 1.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento già iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

FALETRA. Chiedo se questi due articoli sono stati concordati tra il presentatore ed il Ministero. Se è così diamo il nostro parere favorevole.

PRESIDENTE. È stato già dichiarato nella seduta del 24 novembre 1954 in cui rinviavamo la discussione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli ufficiali della Guardia di Finanza che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, nel grado rivestito all'atto del collocamento nell'ausiliaria o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

La maggiore spesa annua di complessive lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento già iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari. (Approvato dalla V Commissione permanente al Senato). (1242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, stabilisce in lire 4 il compenso unitario da corrispondere ai messi notificatori dell'amministrazione finanziaria nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, in lire 8 il compenso per le notifiche eseguite negli altri comuni.

L'attuale provvedimento propone che tale misura venga elevata, rispettivamente, a lire 10 e a lire 20.

Nel periodo prebellico, i compensi erano stabiliti in lire 0,40 e in lire 0,80, in forza della legge 29 marzo 1929, n. 817. Pertanto, tenendo conto dell'attuale misura di svalutazione, tali compensi dovrebbero essere stabiliti in lire 24 e in lire 48. Tale adeguamento appare doveroso ove si pensi all'aumento continuo dei mezzi di trasporto; ai notevoli disagi cui vanno incontro i messi notificatori nell'assolvimento del loro compito, che riveste importanza essenziale per l'accertamento dei tributi; al necessario adeguamento alle esigenze tributarie.

In Roma il costo della notifica di una cartella esattoriale è di lire 48. Si tenga conto che queste cartelle sono notificate essenzialmente in due periodi dell'anno ad una notevole massa di contribuenti e che il servizio è semplificato e agevolato per zone e quartieri, mentre ciò non avviene per le notifiche degli accertamenti dell'amministrazione finanziaria.

Gli ufficiali giudiziari, oltre allo stipendio, hanno dei diritti supplementari e dei proventi (legge 18 ottobre 1951, n. 1128) che fanno ascendere a non meno di lire 50 il compenso per ogni notifica.

Nel capitolo 222 dello stato di previsione del Ministero delle finanze è previsto uno stanziamento di lire 250 milioni per l'esercizio 1953-54 e per l'esercizio 1954-55 di lire 175 milioni, mentre nell'anno decorso per 1

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

compensi ai messi notificatori, l'amministrazione finanziaria ha pagato soltanto 43 milioni di lire.

L'amministrazione corrisponde a questi collaboratori una retribuzione di miseria, per cui il vostro relatore vi propone alcune modifiche. Propone cioè che la misura del compenso venga portata a lire 25 per i messi notificatori in servizio nei comuni aventi meno di 100 mila abitanti e a lire 50 per i messi notificatori che si trovano nei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Ho fatto alcune indagini. Presso il comune di Roma si arriva ad una media mensile di 250-300 atti notificati, per cui con le misure che si vengono a proporre si verrebbe a corrispondere ai messi notificatori uno stipendio inferiore alle 20 mila lire.

Attualmente la situazione è ancora più tragica e grave. Tante volte gli ispettori compartimentali sono spesso indotti, nelle dichiarazioni che fanno alla Intendenza di finanza per la liquidazione delle parcelle ai messi notificatori, ad aumentare artificiosamente il numero delle notifiche effettuate.

Sarebbe doveroso, io credo, da parte dell'amministrazione un provvedimento di perequazione approssimativa e di riparazione, perché lo stesso Ministro ha riconosciuto che l'attuale misura è veramente inadeguata.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Poiché l'onorevole relatore ha portato nuovi elementi per un mutamento eventuale del disegno di legge, chiedo il rinvio della discussione di questo provvedimento perché desidero accertarmi di ciò che egli ha detto.

PRESIDENTE. Poiché il Governo, a norma di regolamento, chiede il rinvio, il seguito della discussione del provvedimento in esame è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei Conti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti ».

L'onorevole Geremia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEREMIA, *Relatore*. Conosciamo quale sia la situazione in questa materia. Si tratta di norme che sono intese a facilitare la procedura, a diminuire la pesantezza dell'istruttoria delle pratiche relative alle pensioni di guerra, sia in fase amministrativa istruttoria, sia in fase di contenzioso, là dove vi è bisogno dell'istruttoria e anche dell'atto di giudizio.

È previsto l'aumento di vice presidenti nel comitato di liquidazione. Tutti conoscono la natura di questo comitato. È evidente che l'aumento a due dei vicepresidenti può dar vita nel comitato ad una maggiore continuità di lavoro; in questo modo si avrà la possibilità di smaltire più facilmente le pratiche o i progetti concessivi o negativi che da molto tempo sono giacenti (specie quelli del settore negativo).

Dato che, lo confesso, non ho avuto il tempo di studiare a fondo il problema (e me ne dispiace), sentite le obiezioni che potrebbero eventualmente essere mosse, potrei poi replicare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero dare subito alcuni chiarimenti. Il presente disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, in quanto l'unico suo scopo è quello di snellire la procedura relativa ai ricorsi delle pensioni di guerra dinanzi alla Corte dei conti.

È stato giustamente rammentato che dinanzi alla Corte dei conti sono oggi pendenti decine di migliaia di ricorsi. Dato che la grande maggioranza di coloro che ricevono un decreto negativo da parte dell'amministrazione del tesoro, ricorrono alla Corte dei conti per la facilità che vi è di ricorso, è naturale che si sia determinata una situazione di questo genere.

Se la procedura davanti alla Corte dei conti fosse stata più snella, probabilmente non vi sarebbe oggi questo così notevole arretrato di pratiche. Perciò, con gli articoli del provvedimento in esame si cerca di snellire la procedura.

I punti fondamentali sono questi. Nei casi in cui il pubblico ministero ravvisi dei motivi di preclusione dell'esame di merito, il pubblico ministero formula le sue eccezioni in calce al ricorso e chiede che la Corte si pronunzi in camera di consiglio. La pronuncia della Corte in camera di consiglio evidentemente eccelera di molto la procedura. Parallelamente, nei casi in cui il pubblico mini-

stero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale del ricorso, il pubblico ministero medesimo fa domanda perché il ricorso sia deciso in camera di consiglio. E mi pare che la norma sia perfettamente logica. È inutile, infatti, fare un pubblico dibattito per una causa di pensione di guerra quando già il pubblico ministero chiede che il ricorso sia integralmente accolto. I casi sono numerosi. In tutti questi casi si decide in camera di consiglio, si risparmia del tempo, si fa risparmiare denaro al ricorrente per l'avvocato e, inoltre, tutto ciò va anche nell'interesse della giustizia.

Nel formulare, invece, le conclusioni per l'accoglimento parziale del ricorso, il pubblico ministero chiede la fissazione dell'udienza ed in questo caso il presidente della sezione ne fissa la data e si avrà una normale udienza.

Altra disposizione che ha particolare valore è questa: il giudizio viene interrotto per la morte o per la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale. In questi casi, indipendentemente dalle notificazioni delle conclusioni del pubblico ministero, il giudizio si ha per abbandonato qualora non si sia provveduto a riassumere il giudizio medesimo da parte dell'avente diritto o da parte del nuovo rappresentante legale entro il termine perentorio di un anno.

Anche questo mi sembra logico, perché è inutile che rimangano in piedi dei ricorsi che praticamente si devono considerare abbandonati.

Si stabilisce infine che i ricorsi si hanno per abbandonati quando la parte interessata non abbia presentato domanda per la fissazione dell'udienza e neppure compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del pubblico ministero.

Evidentemente, il pubblico ministero comunica le sue conclusioni ed il presidente della sezione fissa la data di udienza. Se nel termine di un anno il ricorrente non si fa vivo, è evidente che il ricorrente medesimo ha rinunciato al ricorso.

Questi sono i capisaldi di questa legge che — ripeto — tende a snellire la procedura del contenzioso dinanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 1 tratta un argomento diverso, perché si riferisce al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, il quale, come voi sapete, non fa parte della Corte dei conti, ma è un organo consultivo del Ministero del tesoro, organo consultivo il quale esamina i progetti di pensione di guerra che vengono for-

mulati dai servizi della direzione generale delle pensioni di guerra.

Orbene, a questo proposito si è stabilito che possono essere nominati due vicepresidenti in più di prima. In atto vi sono il presidente e due vicepresidenti, adesso potremo avere il presidente e quattro vicepresidenti. Il che significa che il comitato per le liquidazioni delle pensioni di guerra potrà funzionare su cinque sezioni (se sezioni si possono chiamare) e quindi il comitato potrà sbrigare con maggiore rapidità le questioni che gli vengono devolute.

Nello stesso tempo con questa legge viene stabilito che alla direzione della segreteria del comitato di liquidazione venga destinato, anziché come adesso un funzionario dell'amministrazione del tesoro con rango di capo divisione, un referendario della Corte dei conti.

Questo in certo modo dovrebbe dare maggiore garanzia di indipendenza, se così si può dire, del comitato di liquidazione rispetto alla Amministrazione del tesoro.

Non mi dilungo sul resto perché gli altri articoli sono particolari, anzi non sono altro che la ripetizione di norme legislative attualmente vigenti, salvo l'articolo 20 che è stato modificato dal Senato, articolo 20 il quale stabilisce un gettone di presenza più adeguato ai membri del comitato, misura che importa una piccola spesa e sulla quale ritengo che tutti possano essere d'accordo.

PRESIDENTE. Si tratta di una legge diretta a semplificare la procedura circa la discussione dei ricorsi dinanzi alla Corte dei conti. La necessità di questa semplificazione è ovvia, perché non si può applicare il complesso regolamento della Corte dei conti in una materia speciale quale è quella delle pensioni di guerra, complesso regolamento che ha dato luogo ad un accumulo di arretrato.

Nella sua stesura la legge, quantunque di diversi articoli, risponde allo scopo nelle singole disposizioni.

PIERACCINI. Sono d'accordo per lo snellimento della procedura delle pensioni di guerra, perché l'esperienza di tutti dice come siamo arrivati ad un punto veramente insostenibile. Però, c'è un punto di questa legge che mi sembra molto pericoloso, perché è sì nell'interesse della pubblica amministrazione, ma non altrettanto mi pare nell'interesse dei cittadini. Noi dobbiamo guardare l'interesse della collettività in generale. Il punto di cui parlavo è quello concernente la disposizione che stabilisce che se entro un anno non viene praticamente fatto nessun passo dall'interes-

sato, il ricorso si considera praticamente decaduto, perché viene accantonato e non viene esaminato più.

Ora, chiunque ha esperienza pratica di questa materia sa come è difficilissimo che gli interessati conoscano tutte le disposizioni di legge. È vero che vale il principio generale che l'ignoranza della legge non scusa, però è anche vero che dobbiamo tener presente, nel momento in cui legiferiamo, la grande massa di interessati, vedove di guerra, mutilati ed invalidi, appartenenti spesso a categorie sociali le più arretrate.

Io so per esperienza come non riescano ad avere un'idea precisa della Corte dei conti. Praticamente, tutta questa gente come fa il ricorso? Si reca dall'associazione mutilati ed invalidi di guerra, qui viene redatto il ricorso, appone la propria firma e crede che tutto sia a posto.

Ora, stabilire in una legge una misura di quel genere, indubbiamente porterà a sbrigare moltissime pratiche, perché una grande quantità non sarà discussa; però, in pratica, veniamo a svuotare i diritti degli interessati.

Capisco che c'è una esigenza di accelerare, ma questo punto mi sembra particolarmente pericoloso. Mi pare che la strada giusta per accelerare la definizione delle pratiche sia quella di aumentare il personale della Corte dei conti e l'adozione di tutte le altre misure che avete preso e che approviamo.

Prego l'onorevole Sottosegretario e la Commissione di considerare se non sia il caso di sopprimere una simile disposizione o di ampliarla, altrimenti mi pare che facciamo un danno a moltissimi ricorrenti.

NICOLETTO. Avrei voluto che all'inizio di questa discussione, onde poter valutare la portata del disegno di legge, fosse stata fatta conoscere alla Commissione la giacenza dei ricorsi esistenti presso la Corte dei conti. Queste sono cifre *tabù*, che non si possono avere, e neppure in questa circostanza, discutendosi un problema che riguarda l'acceleramento della procedura, sappiamo in che cosa consiste. Dunque, non possiamo valutare se questa legge serve e in che misura e che cosa in più si potrebbe fare.

Questa è la prima richiesta che faccio, pur sapendo che non avrò risposta, perché mi sono rivolto direttamente al presidente della Corte dei conti e questi mi ha risposto: si rivolga al Governo. Ma il Governo non mi ha mai risposto. Per cui non conosciamo la reale giacenza che esiste presso la Corte dei conti.

Si è detto che questo disegno di legge ha lo scopo di rendere più sollecita la procedura.

È vero. Però non sono d'accordo (ed è questione di principio, fondamentale) nell'affermazione che sono sufficienti le misure proposte. L'onorevole Sottosegretario ha detto che se la procedura fosse più snella, non saremmo nella situazione attuale per quanto riguarda la giacenza dei ricorsi. Non sono d'accordo perché conosco casi per i quali la semplice richiesta del fascicolo amministrativo da parte della Corte dei conti al Ministero del tesoro fa impiegare da 6 a 9 mesi. Qui non si tratta più di procedura, qui si tratta di mancanza di personale e di locali sufficienti di fronte al ponderoso compito che le attuali direttive del Sottosegretario per le pensioni di guerra hanno imposto alla Corte dei conti, la quale oltre a questa mancanza di personale, oltre a questa mancanza di locali, viene a trovarsi oggi di fronte a questa triste realtà.

Ognuno di noi sa che il cittadino che fa domanda di pensione, per legge, deve affrontare due gradi di giudizio: il primo grado rappresentato dalla Corte dei conti. Oggi la Corte dei conti si trova ad avere di fronte a sé ricorsi ai quali viene allegato il fascicolo amministrativo e questo fascicolo amministrativo di primo grado non contiene la documentazione che doveva essere richiesta dal Ministero del tesoro, per cui la Corte dei conti deve compiere due operazioni anziché una, perché deve chiedere anche tutta la documentazione che era di competenza del Ministero del tesoro. Queste non sono mie osservazioni, ma osservazioni di alti funzionari della Corte dei conti.

Di fronte a questo stato di cose, è chiaro che se noi prendiamo alcune misure di procedura per rendere più rapida la soluzione dei ricorsi presso la Corte dei conti, non avremo fatto nulla se non andiamo alla radice del male.

Oggi la Corte dei conti impiega già 5, 6, 7 anni per risolvere un ricorso (l'altro ieri ne è stato risolto uno di 10 anni fa!). Io spero che non si arrivi a quanto avviene alla Corte speciale giurisdizionale presso il Ministero del tesoro, dove si discutono i ricorsi dei militari in servizio normale di leva addirittura 20 o 30 anni dopo (è di un mese fa la definizione — negativa — di un ricorso, seguito da me, presentato nel 1924!). Oggi la massa dei ricorsi alla Corte dei conti è tale che se non si prendono provvedimenti i cittadini italiani possono senz'altro disperare di ottenere giustizia ancora in vita o comunque prima della vecchiaia.

Mi sono poi sorpreso che l'articolo 12 stabilisca un principio che io riconosco giusto

ma che attualmente è già applicato, non so con quale fondamento giuridico, cioè la decisione del ricorso in camera di consiglio nei casi in cui il pubblico ministero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale di esso.

L'articolo 17 è, poi, per me motivo di preoccupazione, poiché, per quanto riguarda la revocazione, l'articolo 98 della legge sulle pensioni di guerra stabilisce che: « Le pensioni od assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati ancorché sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti ». Sicché il cittadino che ha visto accolto il suo ricorso dalla Corte dei conti, a un certo momento viene spodestato del suo diritto da un intervento del Ministro del tesoro. Al cittadino non si danno tutte le possibilità di far valere in ogni momento il proprio diritto. La Corte dei conti può avere giudicato senza la presenza di alcuni documenti, ma quando essa ha deciso negativamente, anche se i documenti arrivano non c'è più nulla da fare.

PRESIDENTE. A titolo di chiarimento all'onorevole Nicoletto osservo che non v'è alcuna innovazione all'articolo 12, perché è evidente che quando le parti in causa sono d'accordo ed il ricorso viene accolto integralmente, è inutile portarlo in discussione e basta una ordinanza. Questo che si fa attualmente applicando principi generali di diritto, trova ora nell'articolo definizione legislativa.

Quanto all'articolo 17, non bisogna confondere il giudizio di revocazione fatto dall'interessato dinanzi alla Corte dei conti quando ne ricorrono i motivi per errore od altra causa, con la revoca del provvedimento concessivo della pensione di guerra. Se un pensionato di guerra guarisce — come noi auguriamo a tutti quanti — è evidente che non si può più corrispondergli la pensione. Ora la revoca della concessione della pensione è fatta con provvedimento amministrativo. La revocazione è un giudizio formale. Poi, è evidente, la Corte dei conti decidendo in unico grado, non è ammesso altro che il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, cioè per eccesso di potere giurisdizionale. Non c'è nulla di straordinario in tutto questo.

ASSENNATO. Io desidero richiamare l'attenzione sull'articolo 13, il quale, a mio modo di vedere, snatura tutto il sistema finora vigente in materia di pensioni di guerra, per cui una volta che il cittadino aveva proposto il ricorso non doveva più far altro e non c'era bisogno di alcun intervento ulteriore

perché la pratica procedesse nel suo corso. Alla povera gente veniva così risparmiata la pena di doversi mettere ancora nelle mani degli avvocati e insieme si dava una attestazione di fiducia nell'operato della giustizia amministrativa. Ora, invece, il cittadino ricorrente è costretto ad affidarsi ancora al patrocinio di un avvocato per la presentazione della domanda, per la fissazione dell'udienza o comunque per dar prova della sua esistenza in via procedurale nel termine di un anno dalla notifica.

PRESIDENTE. Ella sa che questa è la procedura che si segue per tutti i ricorsi.

ASSENNATO. Tranne finora che per le pensioni di guerra. La legge aveva disposto così per un principio democratico di facilitazione alla povera gente e per un senso di fiducia nella magistratura amministrativa. Adesso, invece, con questo articolo si fa correre al privato l'alea di decadere, se non si rivolge in tempo alla tutela di un professionista. Questo non significa precisamente andare incontro agli aventi diritto alle pensioni di guerra, bensì il contrario.

WALTER. Mi associo a quanto ha detto adesso l'onorevole Assennato, anche se in complesso sono d'accordo sul disegno di legge. Però, vorrei fare una osservazione sull'articolo 3, che riguarda il termine perentorio entro cui il ricorso deve pervenire alla segreteria della Corte dei conti. Si dà luogo spesso a questo proposito ad uno dei più tragici inconvenienti. Molta povera gente che non comprende che cosa sia la Corte dei conti (ma a volte non lo comprendono neanche i segretari comunali) fa il ricorso e invece che alla Corte dei conti lo manda alla direzione generale delle pensioni di guerra; dove, se una pratica ci mette anche due mesi per passare da un piano all'altro, non è strano che il ricorso si trattenga, prima di essere ritrasmesso alla Corte dei conti, un tempo tale che spesse volte non giunge poi entro il termine; quando addirittura non rimane in mezzo agli altri fogli della pratica, come è avvenuto a me personalmente di riscontrare. In considerazione di quanto ho detto, io proporrei di fare una aggiunta a questo articolo, in cui si dica che sono valide le domande di ricorso arrivate presso i servizi delle pensioni di guerra. Perché questi fatti — mi si creda — rappresentano il 40 per cento di tutta la massa dei ricorsi presentati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GEREMIA, *Relatore*. Vorrei aggiungere qualche cosa alle osservazioni già fatte dal Presidente in materia di procedura a proposito degli articoli 12 e 17. Vorrei dire all'onorevole Walter che non dobbiamo drammatizzare sulla incapacità della povera gente di indirizzarsi esattamente agli uffici nel tempo stabilito, perché con tutti gli enti di assistenza che ci sono si può essere certi che restano abbandonati nella mani del potere contenzioso quasi soltanto coloro che vogliono rimanerci. Questi enti offrono con larghezza di mezzi e con intelligenza le necessarie indicazioni.

I limiti lamentati da qualche collega sono posti per esigenze del funzionamento della giustizia. Se la legge fosse eccessivamente larga in questo senso, ne potrebbero derivare dei disordini non utili agli stessi ricorrenti. Io capisco che può meritare comprensione un ricorrente che non sia pratico e che non capisca molto di queste cose di procedura, ma insomma, in linea generale non si può ammettere l'ignoranza della legge, altrimenti si stabilirebbe un principio veramente pericoloso.

Circa l'articolo 13, devo ammettere qualche perplessità anch'io. Per l'abbandono del ricorso sono previsti tre casi: 1°) il caso della mancata presentazione della domanda, da parte dell'interessato, per la fissazione della udienza; 2°) il caso che l'interessato non abbia compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del pubblico ministero; 3°) il caso che nessun atto del genere sia stato compiuto entro un anno dalla comunicazione dell'ordinanza che dispone incumbenti a carico della parte interessata.

Per quanto riguarda il primo motivo, io non trovo necessario che la parte debba richiedere la fissazione dell'udienza. Perché non dovrebbe essere il giudice a stabilire l'udienza medesima, senza richiesta dell'interessato?

Quanto al secondo caso, dal momento che non si può considerare l'eventualità che la comunicazione sia di concessione, io non vedo la necessità francamente di una indicazione siffatta nell'articolo 13 a proposito delle conclusioni negative.

Quindi, l'unico motivo valido per l'abbandono mi pare sia il terzo, cioè quello della rinuncia della parte dell'interessato a qualunque atto procedurale entro un anno dalla comunicazione dell'ordinanza che dispone incumbenti a suo carico.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premetto che il disegno di legge è stato

studiato e preparato, non dalla amministrazione del Tesoro, ma dai maggiori giuristi della Corte dei conti di cui sono noti lo scrupolo e l'obiettività. È stato per questo che la Commissione finanze e tesoro del Senato lo ha approvato all'unanimità, riconoscendo giusti tutti quanti gli articoli nel testo formulato.

Sempre a proposito della Corte dei conti non è esatto che non si possa conoscere il numero dei ricorsi giacenti. Io stesso posso dare ai colleghi che lo desiderino i dati relativi, nonostante che la cosa non dipenda direttamente dai miei uffici.

Nemmeno è vero che i ricorsi sarebbero pregiudicati dal fatto che un fascicolo amministrativo impiega dei mesi per arrivare alla Corte dei conti. Da quando sono state date nuove disposizioni (e sono già diversi mesi) questo non si verifica più.

Passando all'esame dei due articoli a cui sono state rivolte delle critiche, il terzo e il tredicesimo, desidero in primo luogo far notare all'onorevole Walter che i ricorsi sono sempre fatti da avvocati.

GHISLANDI. Non è esatto. Li fanno molto spesso le sezioni delle associazioni mutilati, i segretari comunali o chiunque altro.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, io non credo che i termini per il ricorso possano destare preoccupazione. Oltre a tutto, io non credo che si possa introdurre in questa legge una norma nuova e senza precedenti, quale sarebbe quella di ritenere validi i ricorsi presentati anche ad altri organi. Ciò facendo, noi stabiliremmo un principio contrario al buon funzionamento dell'amministrazione e alle norme fondamentali del diritto.

Dell'articolo 13 si sono occupati l'onorevole Assennato e l'onorevole Pieraccini. Io vorrei che questi colleghi si tranquillizzassero. Anzitutto faccio notare che solo una parte dei ricorsi presentati alla Corte dei conti sono poi discussi con le norme procedurali dell'articolo 13, il quale si applica solo ad un minimo numero di ricorsi stessi, cioè a quelli che presentano tale natura da esigere sempre l'intervento di un avvocato. Io non vedo, quindi, che possa derivare pregiudizio alcuno agli interessati. Anche per questa norma, comunque, ripeto che essa è stata voluta e preparata dalla Corte dei conti che ha studiato la materia con senso di responsabilità per snellirla e non per complicarla.

L'onorevole Pieraccini ha detto che per snellire l'andamento delle pratiche, anziché

ricorrere all'articolo 13, si dovrebbe aumentare il personale. Ma il problema dei ricorsi alla Corte dei conti ha carattere immediato e l'onorevole Pieraccini si rende conto che bandire dei concorsi per la Corte dei conti porterebbe le cose alla lunga e risolverebbe la situazione forse quando sarebbe troppo tardi.

È piuttosto facile dire: aumentiamo il personale da 2.000 a 3.000 impiegati, e così potremo risolvere tutto. In un primo momento io pensavo, in astratto, che con un'operazione di questo tipo sarebbe stato facile risolvere il problema. Ma quando si tratti di impiegare nuovo personale in funzioni difficili e delicate, non può mai dare degli utili a breve termine, ma solamente in un termine lontano. E spesso per il termine lontano si prevede viceversa una diminuzione di personale, in quanto si sarà determinata una nuova situazione.

Se teniamo presente queste considerazioni, penso che dovremmo approvare l'articolo 13. Se l'onorevole Pieraccini non è convinto e vuol chiedere un rinvio per informarsi personalmente alla Corte dei conti, io non mi oppongo. Vorrei, infatti, che gli onorevoli Pieraccini e Assennato fossero pienamente convinti. Comunque, approvando questo articolo, non lediamo gli interessi di coloro che richiedono la pensione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, ritengo opportuno comunicare gli emendamenti presentati.

Vi è un emendamento dell'onorevole Walter, del seguente tenore:

« *All'articolo 3, dopo il secondo comma aggiungere, il seguente:*

« Il ricorso spedito per errore al Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra o ai suoi servizi — deve essere considerato valido, purché sia stato proposto nel termine di legge ».

L'onorevole Nicoletto ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

« Nel caso di ricorsi non firmati come stabilito sopra, la Corte chiede al ricorrente, in qualsiasi momento, copia di ricorso debitamente firmato ».

Gli onorevoli Assennato e Pieraccini hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 13* ».

L'onorevole Ghislandi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« In via transitoria è prorogato a tutto il 31 luglio 1955 il termine di ricorso alla Corte dei conti contro le decisioni del Ministero del tesoro notificate agli interessati negli ultimi tre anni e contro le quali non sia stato interposto ricorso ».

L'onorevole Ghislandi ha presentato un altro emendamento:

« *All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole: nel giorno del suo arrivo, con le altre: nel giorno della spedizione a mezzo ufficio postale per lettera raccomandata* ».

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Ghislandi vorrei fare osservare che, se dovesse essere approvato, noi, che siamo qui per accelerare la procedura dinanzi alla Corte dei conti, avremmo il risultato contrario. E questo io penso che da nessuno si voglia proporre. Evidentemente una riapertura generale dei termini di questo tipo porterebbe tutti a presentare il ricorso. Troveremmo tanti avvocanti mestieranti, i quali andrebbero in cerca di questi ricorsi. E io credo che faremmo soltanto del danno proprio a coloro che hanno avuto respinto il ricorso. Probabilmente faremmo loro spendere del denaro per niente.

Quindi mi devo opporre in modo assoluto al primo emendamento Ghislandi.

PRESIDENTE. Volevo conoscere l'atteggiamento del Governo di fronte alla presentazione degli emendamenti, e non riguardo al merito, perché è chiaro che i proponenti degli emendamenti hanno diritto a svolgerli al momento opportuno.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Siccome sono stati presentati degli emendamenti che potrebbero prolungare di parecchio la discussione, io penso che sarebbe più opportuno rinviare. Nel frattempo io vorrei sperare di convincere qualcuno dei presentatori degli emendamenti a ritirarli, in quanto penso che gli obiettivi che essi si propongono sono gli stessi obiettivi che si propone chi ha presentato il disegno di legge.

GHISLANDI. Ritiro il mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha diritto, a norma del regolamento, di chiedere il rinvio di 24 ore. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

La Commissione Trasporti della Camera ha espresso parere favorevole a questo provvedimento con alcune osservazioni di cui darà conto il relatore.

Desidero far presente che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento, questo provvedimento, trattando materia tributaria, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione in sede referente e non in sede legislativa, come si trova attualmente. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che, a nome della Commissione, chiederò al Presidente della Camera che il provvedimento, in ossequio alla norma regolamentare, sia trasferito dalla sede legislativa a quella referente e che comunque, per guadagnare tempo, noi iniziamo la discussione in questa sede, discussione di cui terremo conto quando il provvedimento ci ritornerà assegnato in sede referente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Selvaggi, relatore, ha facoltà di riferire.

SELVAGGI, *Relatore*. Vorrei brevemente riassumere i termini del provvedimento in esame. Ricordo che con il provvedimento del 1952 si era ritenuto di adeguare la percezione delle tasse automobilistiche alla svalutazione della moneta rispetto al 1938. Nella relazione che accompagna il provvedimento il Governo dice che anche allora vi furono delle critiche nei confronti degli aumenti delle tasse sulle automobili e sui mezzi di circolazione in genere e che, tuttavia, l'anno successivo, anziché un regresso, segnò un aumento nel numero delle macchine circolanti. Con il provvedimento del 1952 la tassa sulle automobili fu aumentata di circa 26 volte e quelle sui rimorchi e gli autocarri di circa 14 volte, rispetto al 1938. Quindi, il coefficiente di adeguamento del 1952 non rispondeva ancora a quella che era stata l'effettiva svalutazione della moneta. Pertanto, di fronte alle aumentate necessità di bilancio conseguenti a un programma di vasto impegno sociale, si può operare un ritocco alle tasse automobilistiche nel senso di adeguarle alla svalutazione del

potere d'acquisto della moneta. Questo non dovrebbe avere riflessi dannosi, né nei confronti dell'industria automobilistica in genere, né nei confronti degli utenti dell'automobile.

E ciò tanto più perché — dice sempre la relazione — nelle nuove tabelle allegate al provvedimento vengono osservate delle forme di maggior perequazione nazionale nei confronti del diverso tipo e potenza delle macchine.

La relazione passa poi all'esame degli articoli del disegno di legge, i quali praticamente innovano le tabelle per quanto riguarda il vecchio testo unico sulla motorizzazione, fornendo solo alcuni punti interessanti per quel che riguarda gli aumenti: il 30 per cento in media per i vari tipi di motocarrozzette e motocicli, il 50 per cento per i trasporti delle aziende agricole, ecc.

Particolare agevolazione si fa ad un tipo particolare di automezzo, cioè a quegli autoveicoli che per le loro caratteristiche strutturali sono adatti al trasporto fuori strada, che l'industria nazionale ha immesso sul mercato e che vengono definiti particolarmente utili al trasporto agricolo. A questi viene applicata la riduzione del 60 per cento per 5 anni.

Il secondo punto interessante è la franchigia che viene concessa alle autovetture e ai motocicli temporaneamente importati dall'estero, e ciò è comprensibile per lo sviluppo di questa speciale forma di turismo.

Annesse al provvedimento vi sono le tariffe, mentre l'articolo 6 lascia praticamente al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con propri provvedimenti nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche.

Su queste basi si inquadra il provvedimento. A questo punto devo fare alcune osservazioni di principio. Innanzitutto ricordo che si è parlato per la prima volta di un provvedimento riguardante l'aumento delle tasse automobilistiche, come si parlò anche di un provvedimento riguardante l'aumento del prezzo della benzina, in occasione dell'esame del problema del miglioramento della rete stradale nazionale. Mi sarei dunque aspettato un preciso nesso fra l'esigenza del miglioramento della rete stradale nazionale e un provvedimento che porta nuove entrate allo Stato. Invece, l'unica parola o l'unico accenno che io trovo alla esigenza di questo provvedimento è solo nella relazione, dove si dice che sembra logico di reperire nuovi cespiti per l'erario in relazione ad un programma di vasto impegno sociale.

Qual è questo vasto programma sociale? Perché non legare un aumento delle tasse au-

l'automobilistiche ad un miglioramento della rete stradale nazionale? Ricordo che, in occasione della discussione dei provvedimenti che aumentano le tasse in vari settori per reperire nuovi fondi, fu detto dal Governo che la pressione fiscale è arrivata ormai al massimo. E allora, se questo provvedimento deve avere soltanto ed unicamente natura fiscale, è un conto; se deve essere invece legato al miglioramento della rete stradale, ritengo opportuno che lo si dica.

Seconda osservazione: i mezzi di trasporto non sono mezzi di uso voluttuario, ma sono il più delle volte mezzi necessari per precise esigenze di lavoro. Osservato da questo punto di vista il problema, penso che diverso avrebbe dovuto essere il criterio di perequazione da applicare.

Se avessi avuto la certezza che il Governo non avesse ripresentato un provvedimento sulle tasse automobilistiche, io avrei presentato un provvedimento per l'abolizione delle tasse di circolazione sulle macchine contro un ulteriore aumento del prezzo della benzina, perché in tal modo pagherebbe di più chi usa il mezzo per scopi voluttuari ed ha motori più potenti, e cioè — diciamo pure — le macchine americane che stanno invadendo questo settore.

Avrei, dunque, trattato il problema da questo punto di vista anziché dal punto di vista dell'inasprimento delle attuali tasse. Lasciando una cifra fissa anche di mille lire, si sarebbe raggiunto uno scopo anche sociale rispettando anche un principio psicologico, dando cioè al provvedimento un carattere meno fiscale, perché un conto è pagare alla fine dell'anno una tassa e un altro conto è pagare qualcosa di più ogni volta che si va alla pompa della benzina.

Così come è il provvedimento, io trovo che, se da un punto di vista generale si deve accettare, entrando nel dettaglio occorre ritoccarlo in molti punti. Innanzitutto, non vi è una precisa definizione e distinzione fra la motorizzazione nel senso normale della parola e la cosiddetta motorizzazione minore, la quale viene ad essere sensibilmente colpita, perché troviamo nelle tariffe che la piccola motorizzazione, cioè i motoscooter, ecc., pagano da 7.500 fino a 10 mila lire.

E allora dobbiamo domandarci: chi è che per il proprio lavoro e in maggioranza usa di questi piccoli motocicli? Sono i lavoratori, cioè persone per le quali questo aumento di tassa significa molte e molte giornate lavorative.

Ed anche le cosiddette vetture utilitarie, che devono essere guardate anche dal punto di vista dell'industria nazionale, vengono ad essere colpite, senza però una perequazione fra la cosiddetta macchina utilitaria e la motoleggera, perché la differenza è praticamente ridottissima.

La stessa Commissione Trasporti, dando il suo parere su questo disegno di legge, si è trovata in linea generale d'accordo su questi punti che ho cercato di mettere brevemente in rilievo.

È opportuno concedere agevolazioni fiscali agli autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti. A questo proposito devo fare rilevare un errore materiale, perché nel disegno di legge presentato al Senato questo caso era specificato alla voce 18 della tariffa I, mentre nel provvedimento trasmesso dal Senato alla Camera questa voce è scomparsa. Comunque, ritengo che questi autoveicoli rispondano veramente ad una esigenza di carattere sociale alla quale occorre andare incontro.

È stato fatto presente dalla Commissione Trasporti anche l'opportunità di ulteriori riduzioni nel settore della piccola motorizzazione, particolarmente motoleggere e motocicli.

Nel testo unico c'è la esenzione semestrale dalla tassa di circolazione per autoveicoli nuovi. Evidentemente questo punto rimane fermo, ma bisognerebbe estendere questa esenzione proprio a quella categoria o settore della motorizzazione che io definisco motorizzazione sociale perché è proprio alla massa dei lavoratori e delle persone più modeste che essa si riferisce; per cui incoraggiare questo tipo di motorizzazione significherebbe dare incentivo ai lavoratori ad acquistare il mezzo meccanico e significherebbe altresì incremento dell'industria.

Rimangono altri due problemi. Il primo è quello delle macchine usate, che ha un suo particolare carattere. Le macchine usate non spariscono dalla circolazione, ma emigrano dalle città alle campagne. Se vogliamo incrementare lo sviluppo della motorizzazione in Italia, dobbiamo agevolare questa emigrazione per incrementare e stimolare la motorizzazione anche alla periferia. E allora dobbiamo concedere una agevolazione anche a queste vecchie macchine perché, diversamente, si porta fatalmente l'industria automobilistica a produrre continuamente nuovi modelli e a svalutare continuamente i vecchi modelli.

Quindi, sulle macchine vecchie mi riservo di presentare un emendamento.

Vi è un ultimo punto. negli ultimi anni si è sviluppato il motore Diesel, che non consuma benzina, ma un lubrificante più pesante e che costa di meno, e precisamente il gasolio. Penso che bisogna andare incontro a questo tipo di vettura che dà possibilità a chi ha mezzi minori di poter circolare con una spesa congrua.

Ma veniamo al punto centrale. nelle tabelle e nella relazione si parte da un presupposto, cioè dai dati del 1953. Quindi, lo studio fatto dal Governo ha portato ad una determinata cifra di oltre 8 miliardi, però con i dati del 1953. Ma, se la tassa deve entrare in vigore nel 1955, dobbiamo tener conto delle statistiche alla fine del 1954 e, se l'incremento naturale è stato del 38-45 per cento in media, lo Stato verrà ad avere altri 600 milioni in più.

Ed allora c'è da domandarsi: il Governo intende raggiungere un cespite per impiegarlo nella nuova rete stradale, oppure intende avere un nuovo cespite di bilancio che corrisponda ad altri scopi?

Se teniamo presente il rapporto fra rete stradale e autoveicolo, possiamo ritenere che ulteriori riduzioni possono essere applicate senza danno per l'erario. Tenendo presente che in ogni caso, se è esatto che tutto questo influisce fino ad un certo punto sull'incremento naturale annuo di maggiori vendite di macchine, questo incremento si vedrà alla fine del prossimo anno.

Altra osservazione: se questo incremento di nuovi tipi di autovetture può portare una diminuzione non certo sensibile al programma del Governo, io ritengo che si possa modificare lievemente lo scarto di aliquota a partire da un certo numero di cavalli di forza, in modo da compensare l'eventuale riduzione nei confronti del preventivo 1953 formulato dal Governo nel settore delle altre macchine.

Con questo, io avrei in linea molto generale (perché penso che la discussione dovrà essere approfondita) esposto l'impostazione data dal Governo al provvedimento e i rilievi che io — come relatore — intendo fare e che riassumo. Avrei preferito, cioè, un diverso provvedimento che non avesse quell'ulteriore carattere di fiscalità che questo provvedimento ha. In ogni caso, bisogna che esso sia perequato in modo da agevolare veramente quella che è una esigenza dell'industria nazionale e della civiltà. Quindi, mi riservo, al momento della discussione degli articoli, di presentare gli emendamenti cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL FANTE. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Selvaggi.

Da un calcolo fatto mi risulterebbe che basterebbero 100 mila automezzi di grossa cilindrata per incassare in un anno 43 miliardi, cioè molto di più dei 7-8 miliardi che si preleverebbero dal contribuente attraverso una legge che in questo periodo non sarebbe certamente ben accetta.

Io penso che se togliessimo le tasse sulle macchine usate e facessimo pagare soltanto un tributo alle macchine di grossa cilindrata, oltre a far cadere la barriera che separa l'Italia centro meridionale dall'Italia settentrionale, allargando il cosiddetto mercato di immisione delle macchine, dando maggior lavoro all'Italia settentrionale e portando ad un più alto livello di vita le popolazioni meridionali e delle isole, avremmo un incremento sicuro che veramente porterebbe l'entrata dell'erario a centinaia e centinaia di miliardi.

Faccio presente inoltre che secondo il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Noi non abbiamo una legge sulla quale discutere per indicare i mezzi. Si è parlato della legge Romita. Io non sono d'accordo perché ciò significherebbe ritornare al 1923, anno in cui furono archiviati i progetti sulle autostrade, progetti che sono stati ripresi dall'archivio dell'Azienda della strada dall'onorevole Romita nel 1954, rispolverati e dati anche a qualche speculatore privato.

Con l'incremento motoristico sicuro che oggi abbiamo io penso che si potrebbero costruire delle autostrade senza sborsare una lira, perché con un pedaggio anche sulle vie romane (a parte l'incremento che si può avere facendo pagare chi possiede una automobile) si potrebbero avere a disposizione fino a 1.000 miliardi. Io credo che questa sia una grande risorsa. Non credo che nel 1954 sia possibile rivolgersi ancora a speculatori privati.

FODERARO. È stato più volte ripetuto dall'onorevole Ministro delle finanze e, credo, anche dal Presidente del Consiglio in un accenno che fece in Assemblea, che questi fondi sarebbero stati integralmente destinati alla soluzione del problema stradale; anzi, credo che l'onorevole Ministro lo abbia confermato per iscritto in alcune interrogazioni.

Il collega Selvaggi nella sua relazione ha lamentato che non vi sia un nesso chiaro

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

tra questo provvedimento che vuole reperire i fondi e il provvedimento riguardante la costruzione di autostrade che trovasi dinanzi al Senato.

L'onorevole Ministro, ne sono sicuro, risponderà che non si tratta di una imposta di scopo. È bene dichiarare che non si tratta di una simile imposta anche se, nella specie, si è ricorsi ad una imposta di scopo. Il mio dubbio è che questi fondi servano davvero per il programma statale.

Lasciamo stare il fatto se questo provvedimento o quello del Senato lo dicano espressamente, ma certo i fatti provano che il reperimento di tutti questi fondi non deve essere effettivamente destinato al programma stradale. Il che, se è vero — e vorrei una smentita a questo proposito — non depone bene per quella chiarezza di rapporti che vi deve essere tra Parlamento e Governo anche relativamente al mantenimento di questo impegno.

Nell'articolo 10 del disegno di legge presentato al Senato è detto espressamente che « alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio 1954-55, con le maggiori entrate derivanti dalla elevazione della misura delle tasse automobilistiche ». Ora, se questo reperimento di fondi serve per una prima attuazione del piano Romita e serve solo per questo, e se l'articolo 10 del disegno di legge presentato al Senato parla soltanto della destinazione di questi fondi per l'esercizio 1954-55, logica vorrebbe che il reperimento dei fondi col maggiore aumento fosse limitato soltanto all'esercizio 1954-55.

È questo, invece, un aumento fisso, un aumento che si proietterà a carico degli utenti della strada anche per gli anni successivi? Se è così, questi fondi dovrebbero essere, allora, integralmente devoluti alla soluzione del problema stradale.

A me sorge il dubbio che per il 1954-55 questi fondi saranno utilizzati per la soluzione del problema stradale, ma che negli anni successivi andranno a finire nel calderone comune e che di conseguenza, gli aumenti serviranno per le spese generali dello Stato.

Se così fosse, cesserebbero di esistere e quella simpatia con cui, una volta tanto, è stato accolto un provvedimento che grava, e non poco, su un settore già eccessivamente gravato, e quell'acquiescenza che vi è stata nell'accogliere questo disegno di legge.

A questo riguardo, c'è da dire ancora che noi stiamo esaminando un provvedimento

che reperisce fondi per un determinato scopo e non sappiamo se il provvedimento principale sarà approvato oppure no: io mi auguro che sia approvato, perché abbiamo forte bisogno di autostrade; però, come ha detto l'onorevole Del Fante, già al Senato forti dubbi esistono sulla bontà del provvedimento Romita. A me sarebbe parso più logico approvare prima il provvedimento Romita, e poi questo, del reperimento dei fondi; invece ora noi corriamo il rischio di approvare questo disegno di legge, che aumenta le tasse automobilistiche, e magari vedere bocciato al Senato il provvedimento del Ministro Romita. Che cosa bisognerebbe fare, in questa ipotesi? Una nuova legge che abroghi l'attuale? Oppure si dovrebbe condizionare questo provvedimento all'altro?

Vorrei una parola chiarificatrice del Ministro, per poi riprendere la discussione di questo provvedimento che dovrebbe essere condizionato all'altro, ancora all'esame, in sede referente, della competente Commissione del Senato.

Debbo ora fare un secondo rilievo, che è stato già accennato dal relatore. Il disegno di legge, nel fare i suoi calcoli, in buona parte errati, come potrei dimostrare con cifre alla mano, si basa sulla situazione esistente alla fine del dicembre 1953, senza tener conto che dovrà andare in vigore col 1° gennaio 1955. Rilevo, a questo proposito, che nei primi otto mesi del 1954 sono entrati in circolazione 185.000 nuovi autoveicoli e almeno 200.000 nuove motoleggere: quindi, il gettito dalla fine dicembre 1953 alla fine di ottobre 1954 è per lo meno di diversi miliardi in più.

L'onorevole Ministro risponderà che noi non possiamo tenere conto di questo incremento naturale. Ma il perché io non me lo spiego.

Ed ora un'ultima osservazione. Indubbiamente, non si è fatta una corretta graduazione nella tassazione, cominciando col non tenere nel debito conto le piccole cilindrate. Il Ministro ha più volte assicurato, anche in risposte ad interrogazioni al Senato, che la motorizzazione leggera, per diversi riflessi, meritava un trattamento di favore nei confronti della motorizzazione maggiore. Infatti è risaputo che gli utenti delle piccole cilindrate sono operai, impiegati, piccoli commercianti, artigiani. Anzi, si è fatta una statistica in merito e si è riscontrato che il 30 per cento di questi utenti sono operai, il 30 per cento piccoli impiegati, il 16 per cento minuti commercianti e il 10 per cento artigiani.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

Infine, c'è da considerare che si tratta di un mezzo stagionale, il quale può essere utilizzato quando non piove, non nevica e non c'è fango.

Invece, già nel 1952 le tasse furono aumentate secondo un criterio evidentemente errato: difatti, le tasse sui motocicli furono aumentate di 28 volte, quelle sulle motocarrozzette di 22 volte e quelle sulle autovetture di 19 volte.

Ora, non solo questo criterio dell'aumento maggiore a carico della motorizzazione minore è stato mantenuto, ma è stato addirittura aggravato. Difatti, come già si evince dalla stessa relazione, sono i motocicli e le motoleggere che hanno questa volta un coefficiente maggiore, poiché non è esatto che nel 1949 le tasse sulle autovetture sarebbero aumentate 19 volte, bensì soltanto 15 volte.

Un'altra inesattezza è contenuta a pagina 12 della relazione, ove si parla degli aumenti della legge 5 febbraio 1953, senza tener conto che al Senato è stata apportata una piccola variazione.

Ormai, il tributo non può essere esaminato come lo esamina l'economista puro, come un mezzo per procacciare fondi che debbono servire per le spese pubbliche generali. Esso è ormai l'espressione di un orientamento sociale ed economico oltre che politico. Ora, se noi teniamo conto di questo orientamento in altri settori, mi pare estremamente doveroso che si debba seguirlo nel settore della motorizzazione minore.

Forse che così facendo si favoriscono le industrie?

Ci sono dei provvedimenti che possono colpire la produzione o il contribuente, ma in questo caso la produzione resta indifferente all'aumento delle 100 o delle 200 lire.

E infine, onorevole Ministro, debbo rilevare un'ultima ingiustizia: perché le automobili nuove debbono avere l'esenzione per i primi sei mesi di circolazione e le motociclette debbono essere escluse da questo beneficio? Chi spende due o tre milioni per l'acquisto di una macchina nuova resta indifferente di fronte alle dieci o centomila lire in più o in meno di tassa di circolazione. non va neppure a chiedere quale sia la tassa di circolazione. Ma colui che compera una motoleggera fa il conto anche della tassa di circolazione, che dovrà pagare dal primo giorno. Io ritengo che non sarebbe inopportuno estendere il beneficio anche alle motoleggere. Io so che il Ministro dirà che questo beneficio sarà cancellato per tutti: ma allora,

fino a quando non sarà cancellato per tutti, che lo si estenda a tutti!

Ho terminato di esporre i miei rilievi; la cosa che, secondo me, può più di ogni altra giovare alla classe lavoratrice è l'esenzione semestrale: e su di essa mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro Tremelloni.

PIERACCINI. Questo disegno di legge, a mio parere, ha gli stessi difetti del disegno di legge in materia fiscale, da noi recentemente esaminato.

Il difetto di fondo è che si insiste in sistemi fiscali invecchiati e non si ha la capacità di creare un sistema fiscale corretto; e così, quando abbiamo bisogno di trovare dei fondi, non facciamo che calcare la mano sulle vecchie fonti.

E il sistema di imposizione fiscale sugli autoveicoli è una cosa invecchiata; perciò sono d'accordo col relatore, onorevole Selvaggi, nel senso che si dovrebbe cercare di colpire in altro modo il settore della motorizzazione. Non sono però d'accordo con la sua proposta di colpirlo mediante un'addizionale sulla benzina, perché non mi pare che in tal modo si potrebbe colpire in modo giusto le varie categorie di utenti. Difatti, così si colpirebbe in maggior misura chi adopera più frequentemente il mezzo meccanico, ma non è detto che chi si serve con più frequenza della macchina lo faccia per diporto. Non è difficile individuare nei medici e nei commercianti alcune delle categorie che probabilmente, a causa delle loro professioni, debbono servirsi più di altri della macchina.

È giusta, dunque, l'osservazione dell'onorevole Selvaggi, ma non mi sembra giusta la sua proposta.

Su che cosa è basato l'attuale sistema di tassazione? Esso è basato sulla legislazione del 1922, anno in cui, rispetto al presente, si era alla preistoria in materia automobilistica. Si continua a basarsi sul cavallo vapore, quando tutti sanno che cosa vuol dire una diversa compressione del motore: eppure una 1100 normale ed una 1100 T.V. pagano la stessa tassa! Così come pagano la stessa tassa una 1100 normale ed una 1100 fuori serie.

Il criterio è assolutamente primitivo e inadeguato. Basti considerare ancora che una vecchia 1400 paga più di una moderna 1100, anche se è diventata un rudere. A questo inconveniente si potrebbe ovviare stabilendo una riduzione per le macchine che abbiano più di 5 anni di uso: questo, a me, sembrerebbe un criterio giusto. Allo stesso modo po-

tremo trovare un'imposizione speciale per le macchine fuori serie e per le macchine straniere...

DEL FANTE. In questo modo si danneggia l'industria delle carrozzerie!

ROSINI. Non credo che colui che compera una « fuori serie » vada a preoccuparsi perché deve pagare diecimila lire in più di tassa!

PIERACCINI. Anche con questo rischio, è sempre meglio colpire le macchine fuori serie che quelle di uso comune.

Comunque, a mio parere, se anche non possiamo in questo momento trovare un sistema perfetto, si rende necessario modificare profondamente il disegno di legge. E a questo proposito vorrei pregare l'onorevole Ministro di non insistere per approvare tanto in fretta questa legge, la quale potrebbe andare in vigore dal secondo semestre anziché dal primo, per avere la possibilità di studiarla meglio.

Comunque, noi presenteremo degli emendamenti.

Naturalmente, non sono soltanto questi i nostri rilievi; dobbiamo fare altre riserve. Per esempio, io non sarei perfettamente d'accordo sulla più o meno velata critica fatta dai colleghi della maggioranza democristiana per quanto concerne l'imposta di scopo. Noi dobbiamo chiedere al Ministro la garanzia che ci sia un piano per la viabilità, perché il problema, essendo di interesse nazionale, è necessario che venga affrontato sul serio e al più presto possibile: il Governo si deve impegnare. D'altra parte, non è nemmeno giusto che per la soluzione del problema debbano pagare gli utenti della strada, perché non sono soltanto gli utenti a servirsi di essa. La strada serve a valorizzare una zona; alla esistenza di una strada è legata tutta una serie di interessi.

Noi dobbiamo chiedere anche un'altra garanzia al Governo: a che cosa è legato questo particolare gettito? Proprio al piano stradale o non già a qualche altra esigenza, magari di natura sociale anche più importante? Su questo punto desideriamo che il Ministro sia chiaro.

Per quanto riguarda la motorizzazione minore, non solo sono d'accordo su quanto è stato detto, ma sarei addirittura per una soluzione più radicale: l'abolizione della tassazione. E questa proposta mi riservo di farla più tardi.

Ella, onorevole Tremelloni, deve convenire che questo è un sistema invecchiato e che va rivisto; soprattutto è necessario eli-

minare la tassazione sulle moto. Colpiamo di più le fuori serie e le macchine nuove per coprire il mancato introito delle moto, ma non colpiamo quest'ultima categoria.

Per concludere, quindi, è il sistema che va riveduto; anche se c'è l'esigenza di trovare maggiori entrate, non mi pare che sia questa la strada migliore, perché, alla lunga, anche se può essere più o meno vero che, per gli automobilisti, pagare qualche migliaio di lire in più non può costituire una rinuncia all'automobile, alla lunga, dicevo, sommando tante piccole cose, il peso può diventare insostenibile e, anche se non immediatamente percettibile, il peso potrà costituire un motivo di freno nell'ulteriore incremento dell'automobilismo.

Quindi, le nostre richieste sono le seguenti: escogitare un altro sistema, perché quello attuale è ormai invecchiato, essendo basato su criteri oggi assolutamente inadeguati; esentare il settore della motorizzazione minore. Il motociclo sta gradatamente sostituendo la bicicletta, a causa delle esigenze della vita moderna, e pertanto non può essere considerato un lusso; trovare un diverso sistema di tassazione per le « fuori serie ».

ASSENNATO. Credo che a questo punto sarebbe opportuno rinviare la discussione, non possiamo concludere nulla in questo scorcio di seduta.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho viva urgenza di terminare la discussione di questo disegno di legge, che è stato presentato fin dal 7 settembre 1954.

Non è assolutamente possibile da parte mia consentire che la discussione venga ulteriormente procrastinata.

SELVAGGI, *Relatore*. Questo provvedimento è arrivato alla Commissione il 18 novembre ed era già all'ordine del giorno della seduta precedente. L'abbiamo discusso oggi, perché il Ministro non poteva essere presente allora. Ma non credo che su un provvedimento di questo genere si possa strozzare la discussione. Poiché il provvedimento andrà in sede referente, io debbo preparare una relazione e non è possibile farlo in ventiquattro ore.

PRESIDENTE. Il disegno di legge potrebbe essere discusso in questo scorcio di lavori parlamentari, qualora la relazione fosse pronta in un paio di giorni.

ROSINI. Poiché siamo in pratica in sede referente, potremmo continuare la nostra riunione mentre si svolge la seduta in Aula. Però, in Assemblea si sta discutendo un argomento molto importante, la ratifica dei

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

trattati di Parigi. Può essere che ad alcuni colleghi interessi assistere alla discussione in Aula.

Quindi, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione alla prima seduta della settimana prossima.

PRESIDENTE. Ho fatto presente che formalmente siamo in sede legislativa: ma poiché a norma del regolamento il provvedimento deve andare in Assemblea, effettivamente si può dire che noi ce ne occupiamo in sede referente. Quindi si tratta di metterci d'accordo sugli emendamenti e dare mandato al relatore di stendere la relazione, tenendo presenti i punti di vista affiorati durante la discussione.

D'altra parte, data l'urgenza, dovremmo riunire la Commissione nel pomeriggio, ottenendo dal Presidente della Camera il provvedimento formale col quale il disegno di legge venga passato in sede referente.

Potremmo sentire quali sono gli emendamenti che intendono introdurre il relatore e gli altri colleghi, per poi portare la questione in Aula.

Sono ancora iscritti a parlare l'onorevole Angioy e l'onorevole Coggiola. Dò la parola all'onorevole Angioy.

ANGIOY. Io mi trovo un po' imbarazzato e cercherò di essere più breve possibile. L'ultima volta che abbiamo avuto l'onore di avere tra noi il Ministro delle finanze, l'abbiamo avuto un po' come soggetto passivo. Il Parlamento aveva prospettato delle necessità di spese immediate o di maggiori spese nell'ambito di determinati suoi orientamenti; e il Ministro fu chiamato perché, facendo uno sforzo nelle possibilità di reperimento dei fondi, aderisse a queste richieste del Parlamento. Quando abbiamo esaminato la legge delega, l'onorevole Malagodi parlava addirittura di raschiamento del fondo del barile, per raccogliere le ultime briciole, per vedere le possibilità di reperimento di fondi nel campo tributario. Ma il Ministro disse che queste possibilità non esistevano.

Oggi abbiamo il piacere di vedere nuovamente il Ministro tra noi. C'è una schiarita; dal tramonto, siamo all'alba. Il Ministro ha reperito un campo tributario nel quale possiamo attingere.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non oggi, ma dal 7 settembre.

ANGIOY. Siamo in una situazione imbarazzante perché in questo scorcio di tempo, dato per acquisito il programma generale delle spese e delle entrate, stabilito il piano annuale, si è detto che tutte le nuove insor-

genze anche a carattere eccezionale dovevano trovare una nuova copertura. Sono sorti questi nuovi bisogni. Il Ministro del tesoro, anche recentemente, in questa Commissione, essendogli stato chiesto un miliardo per la tredicesima mensilità ai mutilati, ha opposto l'assoluta impossibilità di reperire anche una lira. E, di bisogni nuovi, ne sono sorti tanti altri, ma è stata sempre opposta la necessità dura ma categorica di respingere qualsiasi nuova spesa.

A proposito di questo disegno di legge, si dice che non è una imposta di scopo, che non c'è in questo momento nessuna necessità e nessun bisogno sociale da assolvere, per il quale si sia costretti a reperire i fondi. Si costituisce soltanto una disponibilità, senza fare una scelta non solo per le insorgenze future, ma neppure per quelle passate.

In tutto ciò trovo una contraddizione. Da una parte si dice che non possiamo prospettare spese di nessun genere: che non possiamo soddisfare, per mancanza di mezzi, necessità urgenti, riconosciute in linea morale e talvolta anche in linea economica, d'altra parte si presentano i mezzi di reperimento di fondi e non sappiamo a quali spese destinati, passate o anche future verranno destinati. Quando abbiamo esaminato il bilancio di previsione, abbiamo visto che la pressione tributaria è giunta al limite massimo; il 38 per cento — i tecnici dicono, veramente, che questo limite è stato superato; certo che da allora a oggi abbiamo aggiunto delle altre unità —; e abbiamo sentito affermare che non è possibile incidere ulteriormente sulle capacità tributarie del popolo italiano.

Ma con questo provvedimento si incide ulteriormente, in via generale, su queste capacità.

Sorge pertanto il problema della possibilità tecnica in se stessa di incidere in questo campo tributario. E tale problema non l'abbiamo esaminato a fondo. L'onorevole Pieraccini ha fatto una considerazione fondamentale. Egli ha detto che, poiché non ci troviamo a dover fare immediatamente fronte ad una spesa; poiché non abbiamo alle porte né i mutilati che strillano né i ciechi che urlano né gli impiegati che protestano, esaminiamo i dettagli tecnici del provvedimento, studiamo una revisione di questo meccanismo e vediamo se non è il caso di introdurre un altro sistema, uscendo da quello attuale, del quale si riconoscono le manchevolezze. Metteremo in moto questa macchina tra due o tre mesi, ma la metteremo in moto più efficacemente, sia in relazione agli interessi eco-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

nomici e produttivistici su cui incide, sia in se stessa.

Può darsi che il nuovo sistema prospettato dall'onorevole Pieraccini, invece di portarci a un gettito di 8 miliardi, ci porti a uno di 8 miliardi e mezzo; e anche mezzo miliardo in questa situazione ha la sua importanza.

In queste condizioni, discutere affrettatamente il problema non mi pare che risponda a un criterio di ordine da parte della Commissione finanze e tesoro.

Condivido quindi l'opinione dell'onorevole Pieraccini, che non c'è nessuna urgenza e che si può procrastinare questa discussione.

Da un punto di vista tecnico, questa legge provoca molte perplessità degne di nota. Quale sarebbe il risultato di questo provvedimento, tenendo conto di quelle decurtazioni che già sono state prospettate come assolutamente necessarie in determinati campi, quale può essere quella dell'esenzione semestrale e la riduzione della imposizione per determinati tipi di macchine? C'è la possibilità di perdere non solo i benefici futuri che potrebbero derivare da un migliore esame della legge, ma anche quelle limitate possibilità presenti che abbiamo, così da ridurre la cifra da 7 miliardi a 6 miliardi. E allora vale la pena per sei miliardi, senza nessuna prospettiva di spesa immediata, rinunciare a un migliore studio e a una possibilità di maggiore entrata, incidendo alla cieca su interessi produttivistici e su interessi sociali che, anche agli effetti psicologici, cominciano a diventare pressanti?

Ho avuto l'onore di rilevare una volta che la pressione fiscale non è un fatto matematico. La pressione fiscale del 90 per cento può essere leggera, quando sia riconosciuta la esigenza assoluta di determinati servizi pubblici. Così come io posso fare nel mio portafoglio il conto di due o trecento lire se mi servono per andare al cinematografo, mentre posso senza esitare assumere un debito, quando si tratta di salvare la pelle con una operazione. Oggi bisogna che il popolo abbia la sensazione esatta che i gravi sacrifici che gli si chiedono rispondono effettivamente alla immediatezza di un problema. Quindi anche l'effetto psicologico di questa imposizione non è sufficientemente giustificato e potrebbe quasi sembrare un lusso che lo Stato si permette, dato che la pressione tributaria ha raggiunto un punto tale di gravità sul contribuente, che non si può aggiungere una aliquota, senza toccare questo lato psicologico.

Per tutte queste ragioni sarei dell'opinione espressa dall'onorevole Pieraccini, di procrastinare l'esame di questo disegno di legge

e di riprenderla con maggiore serenità quando, cessata l'impellenza e l'afflusso dei residui che sono caratteristici delle preferenze, potremo dedicare ad esso più ponderata attenzione.

PIERACCINI. Vorrei fare una proposta.

Allo stato attuale, senza fare richiami regolamentari o d'altro genere, mi pare che sia praticamente impossibile arrivare alla conclusione dell'esame di questo disegno di legge, perché sono affiorate tante questioni che devono essere studiate attentamente, e non è possibile farlo subito, mentre alcuni colleghi hanno già abbandonato la seduta per recarsi in Aula.

Proporrei, quindi, la nomina di un piccolo comitato di studio, composto di tre o quattro membri, il quale si riunisca insieme col Ministro per studiare tutte le questioni. Nel fare questa proposta prego vivamente il Ministro di non farci pressione con la fretta, poiché, come già l'onorevole Angioy ha dimostrato, veramente in questo caso non esiste la urgenza. È vero che c'è la scadenza del 1° gennaio, ma potremmo anche congegnare un sistema che renda forse di più, studiandolo meglio. Eppertanto anche se la legge entrerà in vigore un mese o due dopo, non sarà tanto grave.

Vorrei, quindi, pregare il Ministro di aderire a questa proposta di un piccolo comitato, che solleciterebbe la procedura parlamentare ed eviterebbe una discussione affrettata. Del resto, è evidente che ci saranno degli emendamenti, e che il progetto dovrà tornare al Senato, che lo esaminerà a gennaio.

FODERARO. Aderisco alla proposta Pieraccini per la nomina di un comitato. Però non dobbiamo chiudere gli occhi sull'urgenza, e pertanto il comitato dovrebbe avere un breve termine entro il quale concludere i suoi lavori e portare i risultati alla Commissione.

SELVAGGI, *Relatore*. Desidero ricordare al Ministro che anche la legge del 1952 entrò in vigore il 1° gennaio 1952, pur essendo stata emanata il 9 febbraio 1952.

PRESIDENTE. Quindi bisognerebbe dare alla legge effetto retroattivo.

SELVAGGI, *Relatore*. Ma questo è fatale, perché, pur essendoci l'accordo sui concetti fondamentali, sugli articoli e sulle tabelle annesse ci sarà molta discussione. Il Ministro dovrà anche rispondere a tutte le osservazioni che sono state fatte, dovrà dare dei chiarimenti. Non vedo materialmente come la legge possa essere pronta per il 1° gennaio.

D'altra parte, non comprendo la preoccupazione del Ministro sull'urgenza; un po' di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

ritardo non produrrà nulla di grave. Anche se il disegno sarà studiato con calma, non risulterà eccessivamente spostato il termine del problema.

Ad ogni modo l'idea di un comitato che possa concordare gli emendamenti col Ministro, mi sembra utile.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non ho difficoltà ad accettare che venga costituito un piccolo comitato. Però bisogna porre un termine fin da adesso per l'espletamento dei suoi lavori, poiché ho assoluto bisogno di affrettare la conclusione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Esamineremo dopo questa questione. Concludiamo ora la discussione generale.

È iscritto ancora a parlare l'onorevole Coggiola.

COGGIOLA. Premettendo che gli automezzi sono per l'80 per cento mezzo di lavoro, non mezzi voluttuari — questa statistica è stata fatta dagli Automobile Clubs — voglio far presente alla Commissione quanto incide complessivamente la pressione tributaria sull'automezzo. A parte il garage, a parte le riparazioni, a parte l'assicurazione, a parte la svalutazione della macchina — e andiamo con queste quattro voci a circa mezzo milione l'anno — vediamo quanto incidono la benzina e le tasse automobilistiche. Calcolando che una macchina percorre in media 1500 chilometri al mese, distanza per la quale sono necessari 150 litri di benzina, con la sola pressione tributaria si arriva a circa 200 mila lire all'anno per macchina — parlo delle macchine utilitarie — pari a circa sette o ottocento lire al giorno, che una macchina paga al fisco. Quando alla pressione tributaria si aggiunge il costo di mantenimento della macchina, si comprende facilmente quale sia la remora che impedisce un maggiore sviluppo della motorizzazione.

Mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli Angioy e Pieraccini circa la non urgenza di questo provvedimento, il quale potrebbe, come già è avvenuto nel passato per altri provvedimenti del genere, avere effetto retroattivo, anche se fosse discusso e approvato nel mese di gennaio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La Commissione ha espresso parere favorevole alla nomina di un comitato per l'esame degli emendamenti e il Ministro ha aderito. Quindi si passa alla nomina di questo comitato, che potrebbe essere composto dal Presidente della Commissione, dagli onorevoli Selvaggi, Pieraccini, Angioy e Foderaro; con l'intesa che questo comitato si riunisca al più presto possibile con l'intervento del Ministro e concluda i suoi lavori entro breve spazio di tempo, cioè durante il periodo delle ferie. Si potrebbe stabilire la data della fine dell'anno. Se si può raggiungere un accordo sugli emendamenti, alla ripresa si potrà senz'altro riprendere in esame la legge con gli emendamenti concordati e, se necessario, mandare poi il testo al Senato.

Se non vi sono osservazioni, così pur restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTAR
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI